

Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Commenti al testo e proposte emendative di Falck Renewables S.p.A.

Come operatori del settore FER, con una esperienza ventennale, sentiamo l'esigenza di segnalare come il recepimento della Red II in Italia, come già segnalato anche a seguito dell'emanazione del DdL di delegazione europea, rischi di tradire l'obiettivo prefissato dal legislatore europeo, con particolare riferimento alla individuazione delle aree cosiddette idonee e non idonee alla installazione di impianti FER.

E infatti, la Red II 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili testualmente così recita:

"7. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto settore del riscaldamento e del raffrescamento. Tale valutazione include, se del caso, un'analisi spaziale delle aree idonee per un'utilizzazione a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti di piccola taglia a livello residenziale ed è inclusa nella seconda valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e nei successivi aggiornamenti delle valutazioni globali."

L'applicazione letterale dell'articolo sopra riportato dovrebbe, quindi, guidare i paesi membri verso lo svolgimento, **ove necessario**, di una valutazione delle aree idonee e non idonee **al solo fine di verificare le potenzialità del paese di sviluppo di energia da fonti rinnovabili, per il raggiungimento dell'obiettivo del 30% di penetrazione delle rinnovabili nei consumi finali.**

Diversamente dalle indicazioni europee, la formulazione del Capo 1, Titolo III con particolare riferimento agli artt. 20, 22 e 23, reinterpreta la norma, posto che:

- introduce un criterio di esclusività di installazione degli impianti FER basato sulla rigida distinzione di tali aree;
- sgancia la finalità di tale distinzione dall'indicazione europea, consistente nel tracciare il quadro della "vocazione FER" di un paese, riconducendola al tema diverso della semplificazione autorizzativa di cui potranno usufruire gli operatori che sceglieranno le aree idonee;

- orienta lo sviluppo delle FER sulle superfici, precisando che deve essere privilegiato *“privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.”*.

Sebbene, non possa che accogliersi positivamente la possibilità di identificare delle aree idonee, che assicurino almeno una copertura del target europeo di rinnovabili del 30% e che godano di procedure semplificate, intuiamo tuttavia che la direttiva possa risultare nella sostanza inapplicata nell'attuale formulazione della bozza di decreto di recepimento, per le ragioni di seguito riportate.

- Le lunghe tempistiche e la complessità legate alla individuazione di tali aree, in un quadro di conclamata disomogeneità normativa tra le regioni, rispetto alle indicazioni dello Stato, rischiano di vanificare le istanze di semplificazione e accelerazione di cui alla Red II 2018/2001 e del recente DI Semplificazione. Più specificamente si nutrono forti perplessità, in considerazione:
 - (i) della complessa vincolistica esistente nel nostro paese;
 - (ii) delle note lungaggini amministrativo/burocratiche con le quali regioni e province si misurano quotidianamente;
 - (iii) degli articolati e lunghi studi tecnici e di rilevazione dati vento e sole che devono essere svolti per assicurare una seria e corretta individuazione di tali aree (le tempistiche sulla base della nostra esperienza non sono mai inferiori all'anno), che valorizzi al massimo la vocazione naturale del territorio per una o l'altra fonte;
 - (iv) dell'esperienza che gli operatori hanno maturato a fronte della libera interpretazione da parte delle regioni dei criteri di individuazione delle aree non idonee.
- La preferenza accordata alle installazioni su superfici, orienta/spinge gli operatori a un'attività di sviluppo diversa, come se la stessa potesse considerarsi alternativa allo sviluppo su aree, senza peraltro precisare i criteri alla base di tale orientamento e senza tenere conto che le superfici ad oggi risultano insufficienti a raggiungere gli obiettivi europei.
- La possibilità di poter effettivamente usufruire di procedimenti autorizzativi semplificati, risulta di difficile applicazione tenuto conto della costante

inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti nonostante il positivo trend di riduzione degli stessi, nonché delle arbitrarie e ormai diffuse moratorie.

- La semplificazione/accelerazione dei procedimenti potrebbe risultare rallentata/vanificata, posto che la stessa è subordinata alla difficile e complessa identificazione delle aree idonee.
- Manca una disciplina/garanzia per le aree non identificate come idonee o non idonee (pareri necessari, tempistiche certe in linea con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e con gli obiettivi nazionali e comunitari).
- L'assenza di indicazioni sulla disciplina di salvezza dei procedimenti in corso, alla data di individuazione delle aree idonee e non idonee, rischia di paralizzare le nuove iniziative, sulle quali graverebbe il pericolo di revisione del procedimento *in itinere*. Non è infatti chiaro come saranno trattati i procedimenti autorizzativi iniziati prima dell'identificazione delle aree idonee/non idonee. Più precisamente, manca una disciplina di salvaguardia e di favore, per i progetti in corso autorizzativo da realizzarsi su aree successivamente classificate come non idonee o idonee.

Si sottolinea che le criticità sopra riportate valgono tanto per i progetti onshore quanto per quelli offshore.

In estrema sintesi, l'attuale formulazione del Capo 1, Titolo III con particolare riferimento agli artt. 20, 22 e 23, riduce lo spazio di libera iniziativa del privato, imponendo agli operatori investimenti meno efficaci sia in termini di tempistiche, sia di raggiungimento delle soglie europee e sia di effettiva tutela dell'ambiente. E infatti, **utilizzare aree sulle quali le aziende non possono effettivamente fare le più opportune valutazioni tecniche, rischia concretamente di tradursi in una scarsa produzione di energia a fronte comunque dell'utilizzo del territorio.**

Tutto ciò, inoltre, non tiene conto di quanto più volte affermato dalla giurisprudenza *«la normativa statale (art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003) consente alle Regioni un limitato margine di intervento, al solo fine di individuare «aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti», in attuazione delle predette linee guida.(...) Le Regioni possono procedere alla individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al suddetto punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 (delle Linee Guida). L'allegato 3 prevede, poi, che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione «deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto» e che non può riguardare «porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di*

rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela". (Cfr. tra le tante: Consiglio di Stato 2983/2019; Corte Costituzionale 13/2014; Corte Costituzionale 69/2018; Corte Costituzionale 286/2019)

Si auspica pertanto che quanto sopra riportato possa essere preso in considerazione al fine di una rilettura del decreto di recepimento della REDII più aderente agli effettivi obiettivi di cui alla RED II stessa.

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito le proposte emendative di maggior rilievo:

Emendamento

ART. 20

1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro ~~180~~ **90** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:

- a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, ~~previa fissazione di parametri atti a definire, per ciascuna tipologia di area, la massima densità di potenza installabile per unità di superficie;~~
- b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Motivazione

Il raggiungimento degli obiettivi ambientali richiede una accelerazione delle procedure di individuazione anche considerati i ritardi già accumulati nella attuazione della direttiva 2001/2018.

Non vi è necessità di stabilire sino da ora che anche nelle aree idonee vi debbano essere limiti di dimensione degli impianti, perchè questo rischia di rendere impossibile la localizzazione degli impianti. Appare più pratico definire i limiti di densità solo nel caso concreto quando

necessario. Si propone dunque di eliminare tale indicazione. Qualora ciò non fosse accoglibile, si propone di adottare la seguente formulazione:

...

- a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, previa fissazione di parametri atti a definire, per ciascuna tipologia di area, la massima densità di potenza installabile per unità di superficie. **Detto criterio non sarà vincolante qualora l'incremento di densità energetica dipenda dall'utilizzo di tecnologie più nuove ed efficienti;**

Tale esenzione permette di salvaguardare l'innovazione tecnologica che consente di garantire maggiore potenza installabile per unità di superficie, garantendo quindi maggior produzione, ma consumando minor suolo a parità di potenza complessiva dell'impianto.

Emendamento

ART.7

- d) **gli incentivi per i piccoli impianti ivi compresi quelli previsti dai sistemi incentivanti pregressi sono cumulabili con le detrazioni fiscali per la installazione di sistemi di stoccaggio;**

Motivazione

Anche nella prospettiva di abolizione dello scambio sul posto è necessario che sia riconosciuta la possibilità di cumulare gli incentivi in conto energia con le detrazioni fiscali per gli impianti di stoccaggio.

Emendamento

ART. 20

6. Non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione, nelle more dell'individuazione delle aree idonee. **I provvedimenti già adottati dalle Regioni che dispongano limiti assoluti per la possibilità di autorizzare impianti per la loro potenza ovvero per la loro collocazione in aree vaste devono considerarsi abrogati e privi di efficacia.**

In attesa della definizione di tali aree, nessuna amministrazione potrà classificare come non idonee aree oggetto di istanza autorizzativa se non ai sensi di quanto previsto dall'Allegato IV del DM 10 settembre 2010.

Motivazione

Per dare efficacia alla previsione e dare attuazione ai principi stabiliti anche di recente dalla Corte Costituzionale con riferimento alla normativa della Regione Toscana è opportuno chiarire in modo incontrovertibile che ciò vale anche per i provvedimenti già approvati.

Il principio espresso dal comma 7 dell'articolo 20 dev'essere esteso anche nelle more di definizione delle aree idonee, al fine di evitare la strumentalizzazione delle tempistiche di individuazione di tale aree per opporre ingiustificati dinieghi.

Emendamento

ART. 22

Aggiungere il seguente comma:

2. Ai fini della localizzazione in aree idonee e anche ai fini dell'applicazione delle previsioni dell'articolo 31 comma 7 bis del DL 77/2021 e 6 comma 9 bis del D. Lgs. 28/2011 si fa riferimento esclusivamente alle aree in cui è collocato l'impianto e non rilevano le caratteristiche delle aree ove sono collocate le opere connesse, salvo l'esperimento delle eventuali procedure ambientali per le opere connesse ove richieste.

Motivazione

Ai fini di chiarezza e di efficacia della normativa è utile chiarire che i presupposti si riferiscono alle aree d'impianto e non alle linee, che nella quasi totalità dei casi a causa della loro lunghezza interesseranno anche aree diverse.

Emendamento

ART.23

5. Non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione, nelle more dell'individuazione delle aree idonee. I provvedimenti già adottati dalle Regioni che dispongano limiti assoluti per la possibilità di autorizzare impianti per la loro potenza ovvero per la loro collocazione in aree vaste devono considerarsi abrogati e privi di efficacia.

Emendamento

ART. 42

2. I criteri di cui al comma 1, lettere a), b), c) non si applicano con riferimento ad impianti di produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento o di carburanti:

- a) di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa;
- b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa.

In ogni caso, l'accesso a nuovi regimi di sostegno da parte degli impianti di cui al presente comma, lettere a) e b) è condizionato al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione delle emissioni comparabile a

quella prevista dal comma 11 del presente articolo. Tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di incentivazione.

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto, si prevede altresì di includere impianti che impiegano combustibili solidi da biomassa esistenti nei meccanismi incentivanti.

Motivazione

L'estensione dell'incentivo trova giustificazione nell'evoluzione tecnologica del settore delle biomasse solide più lenta rispetto alle altre rinnovabili. Rispetto alle altre rinnovabili le biomasse solide non hanno visto lo sviluppo di quelle economie di scala che hanno permesso significativi incrementi di efficienza a fronte di minori investimenti. Nella maggior parte degli impianti non si giustificano pertanto interventi di revamping e rifacimento parziale che poco aggiungerebbero a quanto già esistente ma piuttosto il mantenimento di un sostegno atto a preservare la potenza installata già in funzione di impianti il cui piano economico finanziario è fortemente influenzato dal costo di acquisto del combustibile, voce non contemplata nelle altre rinnovabili.

***Falck Renewables** è un operatore internazionale nel campo delle energie rinnovabili, attivo nello sviluppo, nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia pulita da fonte eolica e solare. È presente in 13 paesi e, a oggi, vanta una capacità installata, che punta a raddoppiare entro il 2025, di circa 1,320 MW, di cui oltre un quarto in Italia. Svolge attività di sviluppo greenfield, progettazione, finanziamento, costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili, di accumulo e di produzione di idrogeno verde. Fornisce inoltre servizi altamente specializzati di gestione ed efficienza energetica (anche attraverso soluzioni innovative e proprietarie di digital asset management) sia a produttori che a consumatori, per una capacità gestita di circa 3,500 MW.*

Contatti:

Roberta Traversi

Regulatory and Institutional Affairs

rtraversi@vectorenrenewables.com

0039 3663001636